

competenti per territorio, ciascuno per la parte di sua competenza e in stretta collaborazione e raccordo tra loro, attesa la complessità della situazione, procedano e proseguano a dar corso a tutti gli interventi a sostegno del nucleo familiare:

- l'intervento educativo domiciliare a favore dei minori come strutturato (3 ore alla settimana per ciascun minore e con due educatrici differenti) e con le finalità indicate anche nell'ultima relazione dell'Ente Affidatario del 18.4.2019;

- gli interventi di supporto riabilitativo, neuropsicomotorio, psicoeducativo, logopedico e di supporto psicologico individuale per [REDACTED], come indicato dalla relazione dell'UONPIA del 6.5.2019;

- un piano didattico personalizzato e un sostegno psicologico per [REDACTED], come indicato dalla relazione dell'UONPIA del 6.5.2019;

- il percorso di supporto psicologico per la signora [REDACTED]

- l'avvio di un percorso di supporto per il signor [REDACTED] presso il CIPM, istituito dal comune di Milano, se possibile, atteso il cambio di residenza anagrafica dello stesso ([REDACTED] presa in carico del signor [REDACTED] presso i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] e il Servizio [REDACTED] specialistico dell'ASST territorialmente competente (Consultorio) che possa offrire un intervento equivalente o quanto meno analogo a quello indicato nella relazione dell'Ente Affidatario del 18.4.2019;

- la valutazione da parte di tutti gli operatori che hanno in carico i minori e i genitori del possibile avvio della ripresa della relazione tra i minori e il padre in Spazio Neutro e con modalità osservate e protette, tenuto conto dell'andamento di tutti gli interventi di sostegno sopra indicati;

- la valutazione della nonna paterna quale possibile risorsa per la ripresa della relazione tra il padre e i minori e il sostegno alla stessa relazione;

- un'attività di stretto monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica dei minori e dei genitori;

6) dispone che l'Ente Affidatario, ora il Comune di Milano e poi il comune di [REDACTED], il Servizio Spazio Neutro, i Servizi Sociali del Comune di Melzo e i Servizi Specialistici dell'ASST competenti per territorio, ciascuno per la parte di sua competenza e in stretta collaborazione e raccordo tra loro, trasmettano a questa AG entro il 20.11.2019, fatte salve urgenti e immediate segnalazioni per situazioni di grave pregiudizio per i minori, una relazione di aggiornamento che fornisca indicazioni sulla evoluzione della situazione della coppia genitoriale e dei minori al fine di consentire a questa AG l'adozione di provvedimenti tutelanti per i minori, segnalando sin d'ora che l'udienza di seguito indicata è quella conclusiva del giudizio;

7) ribadisce ad entrambi i genitori le prescrizioni e gli avvisi di cui ai punti 9 e 10 dell'ordinanza presidenziale del 20.10.2017.

Fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 27.11.2019 ore 9.00".

Pervenuta la relazione del Comune di [REDACTED], nuovo Ente Affidatario dei minori, all'udienza del 27.11.2019 non era presente il difensore di parte attrice, ancorchè risultavano ritualmente depositate in via telematica le conclusioni rassegnate ed in epigrafe



riportate, parte convenuta precisava le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

La giurisdizione e la legge applicabile

Preliminarmente osserva il Collegio che quanto alla domanda di *status* sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, posto che, avendo i coniugi diversa nazionalità (moldava e italiana l'attore, moldava la convenuta), la residenza abituale dei coniugi era a Milano nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giudiziaria ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è la residenza abituale dei coniugi al momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti.

Quanto alle statuizioni relative ai figli minori, atteso che non è documentato in atti se gli stessi abbiano acquisito la cittadinanza italiana, essendo pacificamente la residenza abituale dei minori a Milano al momento dell'introduzione del giudizio, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale quanto alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE 2201/2003 e quanto al mantenimento ai sensi dell'art. 3 lett. d) del regolamento CE 4/2009.

E' poi applicabile la legge italiana quanto alla responsabilità genitoriale ex artt. 15 e 17 della legge 101/2015, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori e quanto al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007.



Il materiale probatorio

Il materiale probatorio agli atti è più che idoneo ad assumere una motivata decisione, condividendo il Collegio le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con il provvedimento sopra integralmente riportato, attesa la reiterazione da parte di entrambe le parti delle rispettive istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni.

In ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale gli elementi di valutazione acquisiti nel lungo *iter* processuale attraverso le compiute indagini svolte dai Servizi Sociali e dai Servizi Specialistici dell'ASST incaricati e gli interventi di supporto in corso sono più che adeguati ad adottare provvedimenti tutelanti per i minori. E contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'attore in sede di comparsa conclusionale (pag. 1) è in atti anche l'ultima relazione di aggiornamento del Comune di ██████, ora Ente Affidatario dei minori.

Quanto alle questioni economiche la documentazione in atti consente al Collegio di ricostruire per quanto occorre la capacità reddituale di entrambe le parti nell'attualità, evidenziando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098).

La domanda di separazione

La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della fine dell'*affectio coniugalis*.

La grave e difficile situazione personale della coppia è emersa in modo inequivocabile dalle loro stesse reciproche allegazioni che hanno trovato conforto nelle indagini svolte dagli



operatori dei Servizi Sociali e nella pronuncia penale in atti, sicchè non appare possibile una loro riconciliazione.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

Le reciproche domande di addebito

Parte attrice pone a fondamento della domanda di addebito proposta la violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, allegando che la moglie a gennaio 2017 aveva abbandonato la casa familiare, portando con sé i figli minori e iniziato una relazione extraconiugale.

Parte convenuta allega a sostegno della sua domanda di addebito comportamenti di violenza verbale, morale e fisica posti in essere dal marito ai suoi danni nel corso della vita matrimoniale a partire dalla seconda gravidanza e dalla nascita di [REDACTED], descrivendo in modo dettagliato sin dal ricorso introduttivo anche specifici episodi di aggressione fisica subita (un pugno in pieno volto durante la seconda gravidanza alla presenza di [REDACTED], nel 2014 un pugno al volto, analogo episodio a dicembre 2016), agiti per cui la stessa non aveva sporto denuncia anche per il timore delle reazioni del coniuge che minacciava spesso di portarle via i figli. Contestava le allegazioni avversarie, evidenziando che era stato proprio il clima familiare di violenza agita anche alla presenza dei figli ad indurla a gennaio 2017 ad allontanarsi con i bambini, trovando una nuova sistemazione abitativa, avendo nel frattempo rafforzato la propria indipendenza economica e sostenendo che la nuova relazione sentimentale era successiva alla crisi coniugale.

Ritiene il Collegio che gli elementi istruttori acquisiti consentono di ritenere provata la domanda di addebito della signora [REDACTED] che deve essere accolta.

Quella dell'attore non è, invece, provata in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra le allegate violazioni dei doveri coniugali e la crisi coniugale.

E' in atti la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 7.11/17.12.2018 che ha condannato il signor [REDACTED] con il rito abbreviato alla pena di mesi dieci e giorni venti di



reclusione per il reato di maltrattamento ai danni della moglie anche alla presenza dei figli (doc. allegato alla nota di deposito del 9.1.2019).

Le condotte contestate nel capo di imputazione sono del tutto coincidenti con i fatti posti a fondamento della domanda di addebito in questa sede avanzata dalla convenuta e sopra in dettaglio descritti.

Tale pronuncia, anche se non ancora definitiva, vale, ad avviso del Collegio, a provare gli elementi costitutivi della domanda di addebito proposta dalla signora [REDACTED], perché gli elementi probatori che sorreggono le motivazioni di quella pronuncia sono presenti anche nel presente fascicolo processuale e portano anche questo giudicante alle medesime valutazioni.

Il racconto della signora [REDACTED] circa le vessazioni morali e fisiche subite, esposto in questo giudizio, è confermato dalle dichiarazioni in atti della vicina di casa,

[REDACTED], che ha riferito sia dei racconti a lei fatti dalla convenuta sia di aver visto personalmente in una occasione un evidente segno sul volto della stessa (doc. 24).

E non può che condividersi quanto evidenzia il giudice penale là dove scrive che la genuinità e la piena attendibilità di quanto dichiarato dalla signora [REDACTED] si ricavano anche dalla circostanza che il procedimento penale a carico del signor [REDACTED] ha preso le mosse a seguito delle indagini svolte in relazione alla denuncia sporta dallo stesso contro la moglie per abbandono del tetto coniugale, sottrazione dei figli e molestie ai figli da parte del nuovo compagno della signora [REDACTED]. Per tali fatti è stata avanzata richiesta di archiviazione e sulla base delle emergenze acquisite è stato aperto il procedimento penale a carico del signor [REDACTED]. Solo in tale momento la signora [REDACTED] ha esposto in sede penale i comportamenti per cui il marito è stato condannato in primo grado e che in questa sede valgono certamente ad integrare la violazione del dovere coniugale di rispetto della persona del coniuge e della sua integrità psicofisica.

E' agli atti anche la relazione di indagine dei Servizi Sociali richiamata dalla sentenza penale che descrive una struttura di personalità del signor [REDACTED] coerente con quella descritta dalla moglie (confr. pag. 7 delle sentenza penale).



E, peraltro, è lo stesso attore che nel proprio atto di costituzione riconosce espressamente almeno uno specifico episodio in cui ha colpito la moglie con uno schiaffo (confr. memoria aggiuntiva depositata in data 8.5.2017), condotta che di per sé sola può giustificare secondo la Suprema Corte di Cassazione l'addebito della separazione (Cass. Sez. VI-I 22.3.2017 n. 7388; Cass. Sez. VI-I 14.1.2016 n. 433).

Né può essere posta in dubbio, come sostiene nelle proprie difese parte attrice, la sussistenza della rilevanza causale ai fini della crisi coniugale delle condotte poste in essere dal signor ██████████, atteso che su tale aspetto la Suprema Corte è assolutamente granitica nel caso di condotte di violenza fisica o morale.

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere e se del caso sono comparabili solo con comportamenti del tutto omogenei (Cass. Sez. VI-I 19.2.2018 n. 3925; Cass. Sez. VI-I 22.3.2017 n. 7388; Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).

Nel caso in esame comportamenti omogenei il convenuto non li ha neppure allegati negli stessi termini di gravità e reiterazione, tanto che ha posto a fondamento della sua domanda di addebito la violazione dei doveri coniugali di convivenza e di fedeltà.

La prima violazione non può in alcun modo ritenersi provata, atteso che l'allontanamento della signora ██████████ dalla casa coniugale a gennaio 2017 trovava la sua giusta causa nelle



stesse condotte di violazione dei doveri coniugali da parte del marito che in questa sede si sono ritenute ampiamente provate (Cass. Sez. I 8.5.2013 n. 10719; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19328).

E del pari la relazione affettiva della signora [REDACTED] con il signor [REDACTED], che non è contestata, si inserisce non quale causa della crisi coniugale, come asserisce parte attrice, ma quale conseguenza della stessa, nella misura in cui è provata, come in questo caso, una crisi coniugale molto risalente e determinata dalle gravi condotte di violenza fisica e morale agite dal marito. La relazione affettiva della signora [REDACTED], che si è in ogni caso tradotta in una convivenza stabile ben dopo la proposizione del ricorso, non può costituire, quindi, ragione di addebito in mancanza di rilevanza causale, come affermato in modo consolidato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. VI-I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. VI-I 14.8.2015 n. 16859).

In conclusione, in accoglimento della domanda della convenuta, la separazione deve essere addebitata al marito e deve essere respinta la domanda di addebito proposta dal signor [REDACTED] contro la moglie.

La responsabilità genitoriale

Devono confermarsi tutte le statuizioni provvisorie assunte in corso di causa, atteso che non si sono affatto modificate le ragioni in dettaglio sopra riportate e che hanno portato il Presidente e il Giudice Istruttore ad assumere tutti i provvedimenti in essere a tutela dei minori.

E ben poco comprensibili sono le conclusioni rassegnate da parte attrice, che pervicacemente insiste nella richiesta di affido esclusivo a sé dei figli, a fronte delle gravi criticità familiari e soprattutto dei suoi seri profili di inadeguatezza genitoriale, accertati in corso di giudizio.

Tale comportamento processuale è un ulteriore indice della scarsa comprensione da parte del signor [REDACTED] delle ragioni e della funzione di tutte le misure apprestate in corso di causa a sostegno dello stesso e dei figli, a differenza di parte convenuta che, in quanto



consapevole della situazione complessa ancora in essere e della necessità dei provvedimenti assunti a tutela dei figli, ne chiede la conferma.

Tutte le allegazioni e le argomentazioni spese dalla difesa del signor ██████ negli scritti conclusivi sono ampiamente smentite dalle complete indagini svolte dagli operatori tutti incaricati da questo Tribunale, di cui si è dato ampiamente atto nelle ordinanze provvisorie, che sono state appositamente sopra integralmente riportate e che danno ampiamente conto della assoluta necessità dell'assetto disposto e attualmente in essere a tutela del percorso di crescita di ██████ e ██████.

L'affidamento all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori si rendono ancora indispensabili quali uniche misure ex art. 333 c.c a tutela dei minori (Cass. Sez. I 10.12.2018 n. 31902), atteso che persistono l'assenza di dialogo, di comunicazione e di condivisione delle scelte relative alla crescita dei figli (è stato necessario da ultimo l'assenso dell'Ente Affidatario per sottoporre ██████ ad un intervento di tipo maxillo facciale per carie multiple – confr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di ██████ del 14.11.2019) e una situazione di grave disagio dei minori.

La situazione della coppia genitoriale e le problematiche diagnosticate ai minori rendono del tutto inapplicabile il regime di affido condiviso, che costituirebbe la regola a tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità e men che meno possono consentire l'affidamento esclusivo di ██████ e ██████ al padre, come dallo stesso richiesto.

Le capacità genitoriali del signor ██████ sono, come già ampiamente descritto nelle ordinanze sopra riportate, grandemente compromesse sia in termini di comprensione dei bisogni emotivi ed affettivi dei figli sia di lettura delle loro problematiche.

Lo stesso continua ad imputare ogni responsabilità alla moglie e ai suoi comportamenti a fronte di una valutazione psicodiagnostica molto chiara delle difficoltà e dei disturbi di ██████ (*“Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia (ICD-10 cod. F94) di livello grave e gravemente inficiante il funzionamento globale di ██████; deficit dell'attenzione/iperattività aspecifico (ICD-10 cod. F90.9) secondario a condizione psicoaffettiva (F94); disturbo pragmatico della comunicazione sociale (ICD-10 cod. F80.89); disturbo del linguaggio recettivo (ICD-10 cod. F80.2) limitato all'ambito*



morfosintattico) e delle difficoltà anche di [REDACTED] (una forte tensione alla normalizzazione dei propri stati affettivi e del proprio comportamento e questa tensione continua a porre la bambina a rischio di consolidare un funzionamento caratterizzato da un contatto non adeguato con il proprio mondo interiore nella sua interezza).

Inoltre, manca al signor [REDACTED] qualunque capacità di riconoscimento del ruolo genitoriale materno e di garanzia di accesso all'altra figura genitoriale che reputa la causa esclusiva della attuale situazione, senza alcuna consapevolezza del suo ruolo e delle sue gravi responsabilità in ordine alla creazione della stessa.

Il percorso specifico, che è stato disposto in suo favore, si auspica possa aiutare il signor [REDACTED] a superare o quanto meno a contenere le gravi criticità sopra descritte.

La signora [REDACTED], che, invece, è risultata più che competente sotto il profilo della gestione quotidiana dei figli e della comprensione dei loro bisogni e delle loro difficoltà, idonea, quindi, al collocamento dei minori presso di sé, fatica ancora a riconoscere il ruolo genitoriale paterno. E tale profilo di criticità trova in buona misura ragione nel contesto dei vissuti maltrattanti subiti e deve essere oggetto di lavoro nel contesto del percorso psicoterapeutico che la signora sta svolgendo.

Il contesto familiare materno ove vivono i bambini, contrariamente alle asserzioni della difesa dell'attore (confr. pag. 4 della comparsa conclusionale), è stato più che adeguatamente indagato anche in relazione al nuovo compagno della signora [REDACTED] ed è oggetto di continuo monitoraggio attraverso l'intervento di educativa domiciliare, che è stato disposto e che deve proseguire anche presso la nuova residenza dei minori.

E l'evoluzione di un quadro familiare così complesso richiede necessariamente del tempo e la prosecuzione di tutti gli interventi a favore dei minori e degli adulti che sono stati disposti e sono in corso.

E di ciò danno conto i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED], nuovo Ente Affidatario, nella relazione trasmessa e visibile nel fascicolo telematico dal 14.11.2019, che hanno puntualmente e tempestivamente attuato il passaggio di consegne con il Comune di Milano e preso contatti anche con i Servizi Sociali del comune di [REDACTED], dove il padre si è trasferito a vivere.



Ritiene, infine, il Collegio, attesa la situazione di conflittualità tra le parti e la limitazione della responsabilità genitoriale sopra disposta, necessario confermare il divieto di espatrio dei due minori, disposto in corso di causa (confr. punto 6 dell'ordinanza del 20.10.2017), con la precisazione che l'espatrio potrà avvenire solo previo preventivo assenso scritto dell'Ente Affidatario, sentiti i genitori.

Il mantenimento dei figli minori

A fronte delle conclusioni delle parti, per cui il signor ██████ chiede che sia la madre a versare a lui il contributo attualmente stabilito in via provvisoria, senza neppure formulare una domanda in via subordinata per l'ipotesi, tutt'altro che peregrina, di conferma del collocamento dei bambini presso la madre e per cui la signora ██████ insiste nella richiesta di contributo al mantenimento di € 500 mensili, ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, il contributo paterno debba essere rideterminato nella misura di € 400 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come già stabilite.

A fronte dei dati reddituali riportati nell'ordinanza del 20.10.2017 e considerati dal Giudice Istruttore nell'ordinanza del 17.5.2018 che, in conseguenza del collocamento dei bambini presso la madre, aveva quantificato l'assegno perequativo in capo al padre in € 350 mensili, è provato un aumento del reddito del signor ██████.

Dall'esame degli estratti del conto corrente dallo stesso prodotti (doc. IV in allegato alla memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c) risultano per l'anno 2017 emolumenti versati dalla cooperativa per cui lavora per un importo annuo complessivo di € 17.949 e, quindi, un reddito netto medio mensile di € 1.495. Tale circostanza è del resto confermata dallo stesso attore in sede di comparsa conclusionale (confr. pag. 8).

L'incremento reddituale, unitamente al permanere, per le ragioni sopra dette, della mancanza di qualunque forma di contributo diretto da parte del padre e della necessità materna di far fronte a tutte le esigenze di vita dei minori in progressivo aumento in ragione della crescita giustifica la rideterminazione in questa sede operata e non la maggior richiesta di parte convenuta.



La convenuta non ha, infatti, aggiornato la propria situazione reddituale che deve quanto meno ritenersi essere rimasta invariata.

Entrambe le parti hanno poi certamente contenuto le spese abitative che non sono state documentate rispetto ai canoni di locazione, che entrambi sostenevano al momento introduttivo del giudizio e che erano, invece, documentati, limitandosi la signora [REDACTED] ad allegare in comparsa conclusionale (pag. 33) che l'onere di mutuo per la casa acquistata ad [REDACTED] è di € 600 mensili, spesa che pacificamente condivide con il signor [REDACTED] con cui ora convive stabilmente e da cui ha avuto un figlio.

Quanto alle spese straordinarie devono confermarsi quelle stabilite con l'ordinanza del 17.5.2018. Deve, infatti, chiarirsi, attese le contestazioni esposte da parte convenuta in sede di conclusionale (pag. 34), che quanto alla mensa non vi è stata alcuna svista del Giudice Istruttore, ma la sola applicazione dei principi consolidati in materia.

In sede presidenziale, infatti, le statuizioni economiche erano state assunte su accordo delle parti che prevedeva il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore in ragione dei tempi sostanzialmente equivalenti e la divisione al 50% delle voci di spesa straordinarie, estese anche alla mensa scolastica proprio in ragione della sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza dei bambini con ciascun genitore.

Con l'ordinanza del 17.5.2018 il Giudice Istruttore ha determinato l'assegno perequativo in attuazione dei criteri di cui all'art. 337^{ter} comma 4 c.c e secondo gli insegnamenti della Suprema Corte per cui il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare dell'assegno perequativo in un *quantum* determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). In tali categorie di spesa non rientra certo la mensa scolastica. In tal senso, sono del resto anche le Linee Guida relative alle spese extra assegno elaborate dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano e dall'Ordine degli Avvocati di Milano.



L'assegno di mantenimento come rideterminato deve farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione sono stati acquisiti solo all'esito del giudizio.

Le spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico dell'attore, attesa la sua soccombenza in ordine a tutte le domande formulate, sia quella di addebito della separazione, sia quelle accessorie relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli.

Vengono liquidate complessivamente in € 6.050 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge, applicando la disciplina del DM 55/2014 negli importi relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000-€ 52.000) dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase processuale, considerato lo svolgimento di tutte le fasi processuali e con la riduzione del 70% per la fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED], sposati a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED];
2. respinge la domanda di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c, avanzata da [REDACTED];
3. dichiara, ex art. 151 comma 2 c.c, la separazione addebitabile al marito [REDACTED];
4. dispone ex art. 333 c.c l'affidamento dei figli minori [REDACTED], nata il 10.8.2009 e [REDACTED], nato il 19.3.2012, al Comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori, che verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;



5. dispone che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre in [REDACTED] anche ai fini della residenza anagrafica;
6. dispone che l'Ente Affidatario provveda ad avviare la ripresa della relazione tra i figli minori e il padre in Spazio Neutro con modalità osservate e protette, tenuto conto della evoluzione della condizione psicofisica dei minori e dell'andamento di tutti gli interventi di sostegno di seguito disposti;
7. incarica l'Ente Affidatario, i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED], luogo di residenza del padre e i Servizi Specialistici dell'ASST competenti per territorio, ciascuno per la parte di sua competenza e in stretta collaborazione e raccordo tra loro, attesa la complessità della situazione, di proseguire:
- a) l'intervento educativo domiciliare a favore dei minori come strutturato (3 ore alla settimana per ciascun minore e con due educatrici differenti);
 - b) gli interventi di supporto riabilitativo, neuropsicomotorio, psicoeducativo, logopedico e di supporto psicologico individuale per [REDACTED];
 - c) un piano didattico personalizzato e un sostegno psicologico per [REDACTED];
 - d) il percorso di supporto psicologico per la madre;
 - e) l'avvio di un percorso di supporto per il padre presso il CIPM, istituito dal comune di Milano, se possibile, atteso il cambio di residenza anagrafica dello stesso ([REDACTED]) e, in caso contrario, una presa in carico del padre presso i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] e il Servizio Specialistico dell'ASST territorialmente competente (Consultorio) che possa offrire un intervento equivalente o quanto meno analogo a quello del CIPM;
 - f) la valutazione della nonna paterna quale possibile risorsa per la ripresa della relazione tra il padre e i minori e il sostegno alla stessa relazione;
8. incarica l'Ente Affidatario di proseguire un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione psicofisica dei minori e sulla situazione della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per



- i minori che richiedano provvedimenti ulteriormente incidenti sulla responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori e/o ulteriori provvedimenti a tutela dei minori;
9. prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
 10. avvisa entrambi i genitori che in caso di comportamenti ostacolanti e/o di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale per entrambi o per uno solo dei genitori;
 11. dispone il divieto di espatrio per i minori senza preventivo assenso scritto dell'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
 12. pone a carico di ██████████, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile di € 400, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione dall'annualità successiva alla pubblicazione della sentenza;
 13. pone a carico di entrambi i genitori, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2018, l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori o da specialista, salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, gite scolastiche) e delle spese per un'attività sportiva e educativo-culturale per ciascun figlio indicate dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, spese tutte documentate;
 14. condanna ██████████ a rifondere a ██████████ le spese di lite liquidate in € 6.050 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge;
 15. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);



16. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [REDACTED] e del Comune di [REDACTED] per l'aggiornamento dei registri anagrafici;
17. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza al Comune di [REDACTED], Ente Affidatario dei minori, ai Servizi Sociali del Comune di [REDACTED], luogo di residenza del padre e ai Servizi Specialistici dell'ASST, competenti per territorio, perché provvedano a quanto disposto;
18. manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo della sentenza alla Questura di Milano per quanto di competenza in relazione al divieto di espatrio disposto.

Così deciso, in Milano il 29 gennaio 2020

Il Giudice Rel. Est
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato

